

La nostra esigenza di mobilità ci fa spesso dimenticare che siamo parte di un sistema complesso in cui i malintesi e le situazioni di pericolo fra pedoni e automobilisti sono sempre in agguato.

Perciò, oltre al rispetto delle regole della circolazione, occorre acquisire una nuova mentalità basata sulla reciproca intesa.

L'automobilista non deve lasciarsi distrarre da telefonino, navigatore, radio, ecc., e in presenza di pedoni sul marciapiede deve prepararsi a cedere loro la precedenza sul passaggio pedonale.

Il pedone non deve abusare del diritto di precedenza, che vale solo se si manifesta l'intenzione di attraversare sulle strisce gialle.

Il pedone deve quindi accertarsi che l'automobilista si sia accorto della sua presenza. Essere travolti pur avendo ragione sarebbe una ben magra consolazione!



Cerca l'intesa e vai sul sicuro... anche sulle strisce pedonali!



In collaborazione con
l'Associazione delle Polizie
Comunali Ticinesi

Strade più sicure



Dipartimento delle istituzioni in collaborazione
con il Dipartimento del territorio

Norme di comportamento

RS 741.01 Legge federale sulla circolazione stradale

Art. 33

Doveri verso i pedoni

- 1 Il conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della carreggiata.
 - 2 Avvicinandosi ai passaggi pedonali, il conducente deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi.
- (...)

Art. 49 Pedoni

- 2 Essi devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su di questi godono della precedenza, ma non devono accedervi all'improvviso.

RS 741.11 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Art. 6 Comportamento verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli (art. 33 LCStr)

- 1 Davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo.
Deve moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi per poter adempiere questo obbligo.
- (...)

Art. 47 Attraversamento della carreggiata (art. 49 cpv. 2 LCStr)

- 1 I pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro un veicolo fermo; essi devono attraversare la strada rapidamente. Essi devono usare passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m.
- 2 Sui passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il pedone ha la precedenza, salvo rispetto alle tranvie e alle ferrovie su strada. Tuttavia non può avvalersi della precedenza se il veicolo è già così vicino da non potersi più fermare per tempo.

Legenda:

- LCStr. = Legge federale sulla circolazione stradale
